

SEZIONE SPECIFICA

“ PROGETTI IN FORMA AGGREGATA ”

Forme associative

- **Forme associative con personalità giuridica** costituite da almeno n. 3 PMI

RETE SOGGETTO: Contratto tra imprese, dotato obbligatoriamente di un fondo patrimoniale e di organo comune, che acquista personalità giuridica autonoma con l'iscrizione alla Sezione ordinaria del Registro Imprese presso cui è stabilita la sua sede.

CONSORZIO: Associazione di soggetti economici (persone fisiche, imprese, enti pubblici e cooperative) costituita, liberamente o obbligatoriamente, e legalmente riconosciuta al fine di coordinare e regolamentare le attività di ciascuno di essi.

Le Reti-Soggetto e i Consorzi sottostanno alla disciplina di impresa e pertanto devono essere già costituiti al momento della presentazione della domanda.

- **Forme associative senza personalità giuridica** costituite da almeno n. 3 PMI. I requisiti di ammissibilità devono essere in capo ai singoli soggetti.

ATS: accordo in base al quale i partecipanti conferiscono ad uno di essi (definito Capofila) un mandato di rappresentanza nei confronti di un soggetto finanziatore per la realizzazione di un progetto di interesse comune.

RTI: forma di collaborazione temporanea ed occasionale tra operatori economici, che devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore designato quale impresa mandataria. I rapporti interni possono essere regolati nel rispetto dei principi di autonomia negoziale.

RETE CONTRATTO: contratto stipulato tra imprese con l'obiettivo di consentire la collaborazione sulla base di un programma comune e di obiettivi strategici di competitività; nell'ambito di tale contratto si formalizzano i rapporti di collaborazione e condivisione in modo da definire l'impegno, l'investimento e il tipo di legame da adottare. Ciascuna impresa mantiene la propria autonomia e indipendenza senza costituire un nuovo soggetto giuridico. Il contratto ha solo mera natura negoziale ed è iscritto nella Sezione del Registro Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante alla Rete.

Requisiti per le aggregazioni

Nel caso di progetti presentati da soggetti in forma aggregata, e di aggregazione composta da sole PMI, ogni soggetto deve risultare non associato o collegato con altro soggetto richiedente l'aiuto all'interno dell'aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento¹.

Un singolo componente l'aggregazione non può sostenere da solo meno del 5% dei costi complessivi ammissibili;

¹ Art. 3 dell' allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE, Regolamento (CE) n. 651/2014.

L' RTI/ATS/Rete-Contratto disciplina i ruoli e le responsabilità dei partner. In particolare, l'Atto costitutivo (notarile) deve prevedere espressamente:

- a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
- b) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
- c) la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'Amministrazione regionale per quanto riguarda l'esecuzione del progetto e la restituzione di somme erogate a titolo di SAL fino all'erogazione a saldo del progetto;
- d) l'individuazione del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con la Regione Toscana.

Il soggetto capofila deve essere autorizzato in particolare a:

- 1) stipulare, in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti l'RTI/ATS/Rete-Contratto, tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto, salvo la stipula della polizza fideiussoria, nel caso di richiesta di anticipo, che dovrà essere rilasciata da ciascun soggetto individualmente;
- 2) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti adesso conseguenti e curarne la trasmissione;
- 3) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione a Sviluppo Toscana;
- 4) coordinare i flussi informativi verso la Regione Toscana e l'Organismo Intermedio.

Se la costituzione formale del raggruppamento nella forma di RTI/ATS/Rete-Contratto non è avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di agevolazione (*raggruppamento costituendo*), i partner del progetto devono presentare, a pena di inammissibilità, una dichiarazione di intenti alla costituzione della stessa. L'atto costitutivo deve essere trasmesso entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta concessione dell'agevolazione.

Se la costituzione formale del raggruppamento nella forma di RTI/ATS/Rete-Contratto è avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di agevolazione (*raggruppamento costituito*), con un *addendum/atto integrativo* allo stesso saranno specificate le prescrizioni previste dal Bando per i partecipanti. L'atto costitutivo e l'*addendum/atto integrativo* devono essere trasmessi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta concessione dell'agevolazione.

Presentazione della domanda di erogazione e rendicontazione

Ciascun soggetto partecipante è tenuto a rilasciare idonea fidejussione per la propria quota.

Ogni partner beneficiario deve provvedere autonomamente e sotto la propria responsabilità al caricamento in piattaforma delle spese. Per agevolare l'attività istruttoria con riferimento al progetto congiunto è preferibile che l'invio delle dichiarazioni di spesa di tutti i partecipanti al progetto avvenga in un'unica soluzione tramite il coordinamento del capofila;

Ogni partner è destinatario diretto dei flussi finanziari di sua spettanza.

Modifiche dei progetti e dei soggetti nelle aggregazioni

Per i progetti presentati in forma aggregata, sono ammesse variazioni del partenariato previsto nell'atto di concessione ad esclusione del partner con ruolo di capofila che non può né essere sostituito né può rinunciare

al contributo fino al completamento delle attività progettuali e della relativa rendicontazione, pena la revoca dell'agevolazione all'intero partenariato.

Sono fatti salvi i casi di modifica del beneficiario in cui l'azienda, o il ramo d'azienda, che esercita l'impresa e realizza il progetto in qualità di capofila rimane il medesimo per tutta la durata del progetto.

E' ammessa l'uscita di uno o più componenti del partenariato, ad eccezione del capofila, a condizione che l'investimento totale realizzato dal/i partner uscente/i non sia superiore al 25% dell'investimento totale ammesso del progetto e che non si produca (o ne consegua) una modifica radicale della natura e dei contenuti degli obiettivi del progetto;

I rimanenti partner dell'aggregazione dovranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del partner uscente, fornendo una descrizione dettagliata delle suddette attività non svolte e della nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i partner rimanenti. In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione del partenariato stabilita dal bando, al paragrafo "destinatari".

In alternativa, il/i partner uscito/i dall'aggregazione può/possono essere sostituito/i da nuovi partner purché in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando. I nuovi partner sono obbligati ad indicare in modo esplicito le attività ancora da svolgere, di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle.

L'uscita o il venire meno di uno dei partner comporta la revoca individuale nei confronti dello stesso del contributo e la restituzione delle somme percepite dal soggetto destinatario di revoca, se erogate. E' in ogni caso fatta salva la responsabilità solidale ed illimitata degli altri soggetti/partner per la restituzione delle somme percepite e non restituite dal soggetto-destinatario di revoca.

Le attività sostenute dal partner uscente non sono oggetto di agevolazione, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato o nuovo partner.

Tali attività possono tuttavia concorrere al raggiungimento della soglia minima di realizzazione prevista al S.A.L. intermedio e al saldo finale.

Le variazioni della composizione del partenariato devono essere motivate e richieste dal capofila nonché sottoscritte dal partner uscente e dagli eventuali partner che intendono subentrare;

In ogni caso è obbligatoria la modifica del RTI che deve avvenire entro e non oltre 30 gg. dalla data di comunicazione del provvedimento di approvazione della variazione al soggetto capofila.

Rimborso forfetario nelle aggregazioni

L'importo del rimborso forfetario in caso di rinuncia all'agevolazione oltre i termini è suddiviso in parti uguali fra tutti i soggetti del partenariato stesso;

Nel caso in cui tra i soggetti del partenariato sia stato stipulato un contratto per la costituzione di una RTI/ATS o Rete-Contratto, il pagamento del rimborso forfetario dei costi per rinuncia all'agevolazione oltre i termini costituisce obbligazione solidale tra i partner e che di conseguenza:

a) i soggetti componenti RTI/ATS o Rete-Contratto possono estinguere l'obbligazione solidale secondo una diversa ripartizione dell'importo;

b) in caso di mancato adempimento, il competente Ufficio della Regione Toscana tramite l'Organismo Intermedio può richiedere l'intero importo ad uno qualsiasi dei soggetti componenti RTI/ATS o Rete-Contratto.